



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2014

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

INDICE

Relazione	Pag.	3
Allegato 1	»	5
Allegato 2	»	24
Relazione tecnica	»	36
Disegno di legge	»	37
Decreto-legge	»	38

ONOREVOLI SENATORI. – L'avvio del meccanismo di vigilanza unico e la conseguente assunzione da parte della Banca centrale europea, dal prossimo novembre, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, sono preceduti dall'esercizio di valutazione approfondita previsto dall'articolo 33, paragrafo 4, dello stesso regolamento. L'esercizio rappresenta un elemento essenziale per l'avvio del meccanismo di vigilanza unico, poiché è volto a fornire alla Banca centrale europea (BCE) un quadro certo e uniforme sulla situazione delle banche che saranno assoggettate alla sua supervisione diretta; nell'esercizio saranno coinvolti quindici gruppi bancari italiani. Esso si compone di tre fasi: *a*) un'analisi preliminare dei rischi; *b*) un esame della qualità degli attivi bancari; *c*) uno *stress test*. I suoi risultati potranno condurre all'adozione di misure correttive da parte delle banche volte a rafforzarne la stabilità.

L'esercizio, condotto dalla BCE, si avvale anche delle informazioni che le singole autorità nazionali devono fornire; per l'Italia, la Banca d'Italia. Al fine di assicurare uniformità di comportamento e uguale profondità di analisi nei diversi Paesi, nell'ottobre 2013 la BCE ha – tra l'altro – richiesto che le singole autorità nazionali siano coadiuvate da soggetti terzi sia per le verifiche a distanza sia per gli accessi ispettivi previsti (si veda la Nota della BCE del 23 ottobre 2013).

La legislazione italiana allo stato non permette alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti; appaiono inoltre ostative le disposizioni sul segreto d'ufficio pre-

viste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il decreto-legge rimuove tali ostacoli.

In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE, la Banca d'Italia possa avvalersi di soggetti terzi anche per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: il riferimento è, in particolare, ai poteri di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari attribuiti alla Banca d'Italia. Si è specificato che per per soggetti terzi si intendono consulenti (ad esempio revisori contabili e valutatori) selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla BCE.

I commi 2 e 3 stabiliscono che tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita siano coperti da segreto d'ufficio e che tali soggetti abbiano l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità riscontrate. Questi commi ricalcano le disposizioni sul segreto d'ufficio previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con riferimento ai dati in possesso della Banca d'Italia, in ragione della sua attività di vigilanza, e ai dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; essi sono volti ad assicurare che i soggetti terzi coinvolti nell'esercizio di valutazione approfondita siano assoggettati a disposizioni equivalenti, e che pertanto le informazioni, notizie e dati in loro possesso godano del medesimo livello di riservatezza.

Il comma 4 prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino modalità con cui condividere informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anch'esse coperte da segreto d'ufficio. La disposizione è volta a consentire al Ministero di acquisire notizie rilevanti per l'eventuale esercizio delle sue funzioni.

Dati i tempi programmati dalla BCE per lo svolgimento dell'esercizio di valutazione approfondita, l'intervento riveste carattere di estrema urgenza. In particolare, a fronte della necessità che l'esercizio sia concluso prima del 4 novembre prossimo (data dalla

quale la BCE comincerà ad esercitare le funzioni di supervisione), la prima fase (analisi preliminare dei rischi) è stata già ultimata ed è in corso di svolgimento la seconda (esame della qualità degli attivi). In relazione a questa seconda fase l'attività di verifica, che comprende le attività in cui sono coinvolti i soggetti terzi e tale da comportare la condivisione di informazioni confidenziali, deve avere inizio entro il mese di marzo (si veda la nota della BCE del 3 febbraio 2014). La BCE verifica nel continuo il rispetto dei tempi, anche dandone pubblica informazione.

ALLEGATO 1



BANCA CENTRALE EUROPEA

NOTA

VALUTAZIONE APPROFONDATA

OTTOBRE 2013

1 INTRODUZIONE

La BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti preposte alla conduzione della vigilanza bancaria svolgeranno una valutazione approfondita ai sensi del regolamento sul meccanismo di vigilanza unico (di seguito "regolamento sull'MVU")¹, che entrerà in vigore all'inizio di novembre 2013. La BCE concluderà la valutazione approfondita del sistema bancario nell'ottobre 2014, anteriormente all'assunzione dei nuovi compiti di vigilanza nel novembre 2014.

Tale valutazione costituisce un elemento essenziale nel quadro dei preparativi per l'MVU, rispondendo all'esigenza di fare chiarezza sulle banche che saranno soggette alla vigilanza diretta della BCE. Il regolamento sull'MVU consente alla BCE di ottenere dalle ANC degli Stati membri partecipanti tutte le informazioni rilevanti per poter svolgere una valutazione approfondita degli enti creditizi coinvolti nell'esercizio. La valutazione approfondita comprenderà un'analisi dei rischi a fini di vigilanza, un esame della qualità degli attivi e una prova di stress. Il risultato integrato della valutazione potrà sfociare in una serie di provvedimenti, inclusa eventualmente la richiesta di modifiche agli accantonamenti e alla posizione patrimoniale di una banca.

La presente nota fornisce una visione di insieme iniziale degli elementi fondamentali della valutazione approfondita.

¹ Regolamento (UE) del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2 MOTIVAZIONI

I recenti episodi di rallentamento economico e tensioni sui mercati finanziari hanno avuto un impatto sullo stato patrimoniale delle banche, con ricadute negative sul processo di erogazione dei prestiti all'economia reale. In Europa le autorità di vigilanza e di regolamentazione hanno già adottato numerosi provvedimenti per fronteggiare questi andamenti avversi e le stesse banche hanno compiuto progressi degni di nota nel rafforzamento dei propri bilanci, peraltro mettendo in atto significativi aumenti di capitale. Dall'inizio della crisi finanziaria mondiale la raccolta di nuovo capitale presso le banche dell'area dell'euro è ammontata a circa 225 miliardi di euro, ai quali si aggiungono ulteriori 275 miliardi di euro immessi dagli Stati, per un importo totale che equivale a oltre il 5% del PIL dell'area. Ad oggi il coefficiente mediano relativo al patrimonio di base (*Core Tier 1*) delle più grandi banche dell'area dell'euro si colloca in prossimità del 12% e la maggior parte di tali istituti soddisfa già i requisiti patrimoniali minimi dello schema della quarta direttiva e del regolamento sui requisiti patrimoniali (*Capital Requirements Directive IV/Capital Requirements Regulation, CRD IV/CRR*) nella loro applicazione integrale. Nei paesi sottoposti a programmi di assistenza internazionale sono state ampiamente rimosse dai bilanci delle banche le attività problematiche preesistenti per assicurare che non frenino più l'erogazione di prestiti bancari a favore di imprese redditizie. Inoltre è in atto la ristrutturazione dei modelli societari delle banche sulla scia della crisi finanziaria.

Sussistono tuttavia elementi di debolezza, ai quali si aggiungono la percezione di una mancanza di trasparenza dei bilanci delle banche e timori circa la loro situazione di rischio complessiva. In questo contesto, la BCE ha programmato un esame approfondito del bilancio e del profilo di rischio delle banche in vista dell'avvio operativo del meccanismo di vigilanza unico alla fine del 2014. Più in generale, questo esercizio promuoverà una maggiore trasparenza dei bilanci bancari e progressi per quanto riguarda la coerenza delle prassi di vigilanza in Europa. Tre gli obiettivi principali: *trasparenza* (migliorare la qualità delle informazioni disponibili sulla situazione delle banche), *correzione* (individuare e intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie) e *rafforzamento della fiducia* (assicurare a tutti i soggetti interessati dall'attività bancaria che gli istituti sono fondamentalmente sani e affidabili). Alle banche per le quali dovessero emergere carenze patrimoniali a fronte di uno specifico parametro di riferimento sarà richiesto di adottare misure correttive. Nel suo ruolo di nuova autorità di vigilanza, la BCE sarà in grado di seguire e assicurare l'applicazione di tali misure.

3 QUADRO GENERALE DEL PROCESSO

La BCE condurrà la valutazione approfondita, in cooperazione con le ANC, nel quadro dell'MVU. Data la portata senza precedenti dell'esercizio, nel quale saranno coinvolti circa 130 enti creditizi di 18 Stati membri, che rappresentano approssimativamente l'85% delle attività bancarie dell'area dell'euro, si rende necessario un approccio su scala sistemica. La BCE condurrà l'esercizio: definirà i dettagli del suo impianto e della sua strategia, ne seguirà l'esecuzione in stretta cooperazione con le ANC, si farà carico dell'assicurazione della qualità su base continuativa, raccoglierà e consoliderà i risultati e infine produrrà e divulgherà la valutazione complessiva. Le ANC porteranno avanti l'esercizio su scala nazionale in base ai requisiti informativi e alla metodologia definiti a livello accentrato; in questo modo sarà possibile mettere efficacemente a frutto le conoscenze e le competenze locali. Per assicurare coerenza nell'esecuzione, sia fra paesi sia fra banche, si prevede la piena integrazione in tutti i processi di misure di assicurazione della qualità.

La BCE si avvarrà dell'apporto del gruppo di consulenza gestionale internazionale Oliver Wyman, che fornirà pareri indipendenti sulla metodologia, nonché contribuirà all'impianto e alla realizzazione della valutazione sul piano esecutivo, ivi inclusa l'applicazione delle misure di assicurazione della qualità. Anche le ANC potranno ricorrere ai servizi della stessa società per ricevere sostegno nell'organizzazione del progetto a livello nazionale e consulenza sugli aspetti attuativi. Nel condurre la valutazione approfondita tutte le ANC si rivolgeranno a esperti del settore privato (consulenti, revisori e/o altri) per ricevere assistenza in relazione a compiti quali l'esame dei fascicoli in loco, analisi e accertamenti.

4 ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI FONDO

La valutazione approfondita riguarderà le banche elencate in allegato. Ai sensi del regolamento sull'MVU, alla valutazione dovrebbero essere sottoposti almeno gli enti creditizi considerati "significativi" in base alle sue disposizioni, i quali pertanto ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE. Tuttavia l'elenco completo e definitivo delle banche significative sarà stilato soltanto nel 2014, una volta disponibili le statistiche aggiornate².

² L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU stabilisce le condizioni che le banche devono soddisfare per essere considerate "significative".

Tenuto conto di ciò, l'allegato presenta tutte le banche che plausibilmente si potrebbero qualificare come significative quando sarà ultimato l'elenco definitivo nel 2014 (cfr. relativa nota esplicativa). I paesi dell'area dell'euro attualmente impegnati in simili processi di analisi del settore bancario possono beneficiare delle complementarità risultanti dallo svolgimento della valutazione approfondita, ma la piena partecipazione a quest'ultima non può essere sostituita dagli esercizi nazionali.

La valutazione approfondita poggia su tre pilastri complementari:


- 1) Un'analisi dei rischi a fini di vigilanza, riguardante i fattori di rischio fondamentali insiti nei bilanci bancari, inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento. In particolare incorporerà un'analisi quantitativa e qualitativa basata su informazioni sia retrospettive che prospettive, per una valutazione del profilo di rischio intrinseco della banca, della sua posizione fra pari e della sua vulnerabilità a una serie di fattori esogeni. La BCE e le ANC collaborano attualmente allo sviluppo di un nuovo sistema di analisi dei rischi che fungerà da strumento chiave per la vigilanza nel quadro del futuro MVU. Questa metodologia sarà parzialmente utilizzata a partire dal prossimo anno; in un primo momento affiancherà i sistemi di analisi dei rischi nazionali, per consentire la comparabilità dei risultati e assicurare un ordinato processo di transizione.
- 2) Un esame della qualità degli attivi, di seguito illustrato, che verifica i bilanci bancari dal lato dell'attivo al 31 dicembre 2013. Tale esame sarà ampio e inclusivo, comprenderà le esposizioni creditizie e le esposizioni ai mercati (inclusa una verifica quantitativa e qualitativa delle attività difficilmente valutabili, fra cui in particolare quelle di terzo livello³), le posizioni sia in bilancio sia fuori bilancio e le esposizioni nazionali e sull'estero. Saranno coperte tutte le classi di attività, inclusi i prestiti in sofferenza, i prestiti ristrutturati e le esposizioni verso debitori sovrani. L'esame della qualità degli attivi sarà condotto con riferimento a definizioni armonizzate, incluse quelle relative alle esposizioni deteriorate (*non-performing exposures*) e *forbearance*; si considererà ad esempio la definizione semplificata che figura nella recente proposta dell'Autorità

³ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria definisce attività di terzo livello quelle che, in assenza di un mercato liquido o di elementi di comparazione prossimi, devono essere valutate utilizzando modelli (cfr. IFRS 13).

bancaria europea (ABE) per quanto concerne le esposizioni deteriorate⁴. Qualora non fossero disponibili le informazioni necessarie per l'applicazione della definizione dell'ABE riguardo alle esposizioni deteriorate, si effettuerà una stima dei dati rilevanti.

- 3) Una prova di stress, che si basa sull'esame della qualità degli attivi e lo integra offrendo una visione prospettica della capacità di assorbimento degli shock da parte delle banche in condizioni di stress. La BCE e l'ABE hanno deciso di svolgere in stretta cooperazione la prossima prova di stress organizzata a livello di UE. Saranno concordati e comunicati a tempo debito maggiori dettagli in merito alla prova di stress, alla metodologia e agli scenari da utilizzare, nonché le soglie patrimoniali corrispondenti.

Valutazione approfondita



Dalla combinazione dei tre pilastri emerge un esame dello stato patrimoniale delle banche che si sviluppa in ampiezza e al tempo stesso in profondità. L'esito della valutazione

⁴ *Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures (EBA/ITS/2013/03).*

approfondita si baserà sui risultati di tutti e tre i pilastri (analisi dei rischi a fini di vigilanza, esame della qualità degli attivi e prova di stress) e qualsiasi provvedimento che si renderà eventualmente necessario sarà definito sulla scorta di questo esito complessivo.

La BCE condurrà la valutazione approfondita in piena indipendenza ma durante il processo opererà in collegamento con le altre autorità europee, per assicurare coerenza nell'azione e nella comunicazione. In particolare, l'esercizio sarà coerente con la raccomandazione dell'ABE sulla conduzione dell'esame della qualità degli attivi.

5 ESAME DELLA QUALITÀ DEGLI ATTIVI

Le autorità di vigilanza degli Stati membri partecipanti conducono al momento esami degli attivi a complemento delle prove di stress o di altri processi di vigilanza. L'esame della qualità degli attivi in preparazione all'MVU costituisce tuttavia una nuova iniziativa, senza precedenti nella sua portata europea. Tale esame sarà basato sul rischio e si concentrerà sugli elementi dei singoli bilanci bancari ritenuti più ad alto rischio oppure non trasparenti. Tuttavia, per assicurare la verifica di una parte significativa dei bilanci bancari si applicheranno rigorosi criteri minimi di copertura, a livello sia di paesi sia di banche. Anche nel campionamento delle selezioni di portafoglio utilizzate per lo svolgimento dell'esame si dovranno rispettare criteri minimi rigorosi. Una convalida dell'integrità dei dati consentirà di appurare la qualità e la coerenza dei dati bancari e di porre rimedio a eventuali carenze. Sebbene nell'arco dell'esercizio non avrà luogo una verifica completa dei modelli interni utilizzati per il calcolo delle attività ponderate per il rischio, l'esito dell'esercizio stesso determinerà aggiustamenti nei coefficienti di ponderazione, ove ciò si giustifichi.

Obiettivi specifici dell'esame della qualità degli attivi


- Valutare l'adeguatezza degli accantonamenti per le esposizioni creditizie
- Determinare l'adeguata valutazione delle garanzie per le esposizioni creditizie
- Analizzare la valutazione di strumenti complessi e attività ad alto rischio nei bilanci bancari

L'esercizio è di ampia portata; riguarderà le esposizioni verso debitori sovrani e istituzionali (inclusi i mercati interbancari), le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio. Saranno prese in considerazione le esposizioni verso prenditori ubicati in Stati membri partecipanti e non partecipanti all'MVU, nonché in paesi non appartenenti all'UE. Saranno oggetto di esame tanto il portafoglio creditizio (*banking book*) quanto il portafoglio di negoziazione (*trading book*), nonché le esposizioni sia in bilancio sia fuori bilancio (impegni di prestito, garanzie e derivati creditizi per taluni principi contabili generalmente accettati a livello nazionale). Infine, tutte le tipologie di strumenti finanziari saranno soggette a verifica in base a un'interpretazione conservativa degli standard internazionali correnti di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards): attività disponibili per la vendita, opzione del valore equo (*fair value*), investimenti detenuti fino alla scadenza, attività detenute a fini di negoziazione, prestiti e crediti; ove necessario si terrà conto dei principi contabili generalmente accettati a livello nazionale. Riceveranno particolare attenzione le attività illiquide, valutate mediante modelli (attività di terzo livello al *fair value*).

L'esame della qualità degli attivi si articolerà in tre fasi fondamentali: 1) selezione dei portafogli, 2) esecuzione, 3) raccolta. La prima fase, quella della selezione dei portafogli, è essenziale al fine di assicurare che le esposizioni con il massimo livello di rischio siano sottoposte a un esame approfondito. In questa fase le ANC proporranno, a livello di banche e sulla base delle analisi dei rischi correnti, i portafogli da includere nella fase di esecuzione, fatti salvi i criteri minimi di copertura a livello di paesi e di banche. La BCE analizzerà criticamente tali proposte prima di procedere alla fase di selezione, non

soltanto sulla base dei dati di vigilanza e degli esiti del sistema di analisi dei rischi ma anche alla luce dell'analisi macrofinanziaria e delle informazioni ottenute mediante una specifica raccolta di dati.


Obiettivi



La seconda fase, ossia l'esecuzione, sarà la più complessa: comprenderà la convalida dell'integrità dei dati, il campionamento, l'esame dei fascicoli *in loco*, la valutazione delle garanzie e il ricalcolo degli accantonamenti e delle attività ponderate per il rischio.

A	Convalida dell'integrità dei dati	Conduzione dell'esame della qualità degli attivi
B	Campionamento delle selezioni di portafoglio per l'esame	
C	Analisi dell'adeguatezza della valutazione degli attivi bancari, classificazione delle esposizioni deteriorate, garanzie e accantonamenti	
D	Aggiustamento delle attività ponderate per il rischio di credito e di mercato in seguito agli esiti dell'esame della qualità degli attivi	

La terza fase, quella di raccolta, includerà un ultimo passaggio mirato alla coerenza, affinché i risultati siano comparabili fra tutti i portafogli per tutte le banche significative. Per produrre risultati coerenti sarà posto in essere un rigoroso processo di assicurazione della qualità su base continuativa, disciplinato da linee guida prestabilite e definizioni armonizzate.



6 SOGLIA PATRIMONIALE

Saranno stabilite soglie patrimoniali quale parametro di riferimento per gli esiti dell'esercizio. Il parametro di riferimento di tipo patrimoniale sarà fissato all'8% del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1*). Per l'esame della qualità degli attivi si applicherà la definizione del capitale al 1° gennaio 2014, mentre per la prova di stress sarà adottata la definizione vigente al termine dell'orizzonte temporale.

La soglia si può scomporre in un coefficiente per il capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1*) pari al 4,5% e, in aggiunta, una riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*) del 2,5%. Sarà inoltre richiesta una maggiorazione dell'1% per tenere conto della rilevanza sistemica delle banche considerate significative ai sensi del regolamento sull'MVU.

Questo coefficiente totale per il capitale primario di classe 1, pari all'8%, costituirà il requisito patrimoniale minimo per tutte le banche sottoposte alla valutazione approfondita. È calcolato sulle attività ponderate per il rischio risultanti dall'esame della qualità degli attivi, ivi incluso qualsiasi aggiustamento che si possa rendere necessario nelle ponderazioni di rischio. In questo contesto, il coefficiente di leva finanziaria fornirà informazioni aggiuntive per la valutazione degli esiti.

Le modalità e i parametri rilevanti per gli scenari di stress saranno definiti e comunicati in una fase successiva, una volta completato il lavoro analitico congiunto della BCE e dell'ABE.

7 ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Per promuovere la trasparenza, la coerenza e una buona comunicazione in tutto l'arco dell'esercizio, le ANC coinvolgeranno periodicamente personale della BCE e delle ANC degli altri Stati membri nel loro compito di verificare e riesaminare l'attuazione della valutazione approfondita svolta a livello nazionale. Ciò agevolerà anche i processi di assicurazione della qualità su base continuativa, a livello sia nazionale che accentrato, in vista di una coerente applicazione della metodologia. L'esame della qualità degli attivi sarà caratterizzato da una forte struttura di governance centrale, alla quale spetterà stabilire le metodologie e l'organizzazione del progetto, sorvegliare le fasi di esecuzione e assicurare la qualità dei risultati.

8 PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE E MECCANISMI DI SOSTEGNO

Agli esiti della valutazione approfondita faranno seguito, ove necessario, misure correttive (ad esempio ricapitalizzazione, anche trattenendo i profitti, emissione di azioni, riorientamento delle fonti di finanziamento, separazione delle attività e vendite). La tempistica dell'attuazione di tali misure sarà definita nel quadro degli esiti della valutazione. La BCE prenderà atto con favore delle azioni correttive adottate, anche prima della conclusione dell'esercizio, dalle banche e dalle autorità di vigilanza, sotto forma di una più ampia informativa e maggiori accantonamenti, nonché interventi di ricapitalizzazione, separazione delle attività e vendite, altre misure.

Per il buon esito dell'esercizio è indispensabile che a monte siano posti in essere meccanismi di sostegno. Occorre prendere pienamente atto fin dagli esordi delle

particolari condizioni che caratterizzano la valutazione approfondita, ossia l'esercizio più vasto nel suo genere mai condotto per numero di banche, dimensioni complessive del settore e portata geografica. È essenziale assicurare che banche con un modello societario economicamente sostenibile, di fronte alla richiesta di accrescere il proprio capitale per ragioni prudenziali, siano in grado di ottenere le risorse aggiuntive necessarie in tempi adeguati. Le carenze patrimoniali individuate per banche economicamente sostenibili dovrebbero essere anzitutto colmate attraverso fonti private di capitale. Qualora tali fonti risultassero insufficienti per coprire il fabbisogno o non fossero prontamente disponibili, si potrebbe presentare la necessità di ricorrere a meccanismi di sostegno pubblico, conformemente alle prassi nazionali e alle norme europee, con l'obiettivo principe di assicurare la stabilità finanziaria. Citando le conclusioni del Consiglio europeo del giugno di quest'anno: "... gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico prenderanno tutte le disposizioni del caso, compresa l'adozione di misure di sostegno nazionali, prima della conclusione di tale esercizio."

9 PROSSIME FASI

In tempi brevi la BCE convocherà, a Francoforte sul Meno, riunioni con le banche che saranno sottoposte alla valutazione approfondita.

Il processo di selezione dei portafogli per la valutazione avrà inizio nel novembre 2013, sulla base di raccolte di dati specifiche. La BCE fornirà i dettagli necessari agli enti creditizi partecipanti, nel momento in cui saranno avviate le raccolte di dati. Per assicurare l'ordinato svolgimento della valutazione approfondita sarà essenziale una collaborazione attiva fra la BCE, le ANC e gli enti creditizi.

Prima di assumere il suo ruolo di vigilanza nel novembre 2014, la BCE renderà noti con un'unica comunicazione complessiva i risultati e le eventuali raccomandazioni rivolte alle banche circa misure di vigilanza da intraprendere.

Allegato**Enti creditizi partecipanti alla valutazione approfondita**

Austria
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG con enti creditizi affiliati in conformità dell'articolo 10 del regolamento sui requisiti patrimoniali
Belgio
AXA Bank Europe SA
Belfius Banque SA
Dexia NV ⁵
Investar (società di partecipazione di Argenta Bank- en Verzekeringsgroep)
KBC Group NV
The Bank of New York Mellon SA
Cipro
Bank of Cyprus Public Company Ltd
Co-operative Central Bank Ltd
Hellenic Bank Public Company Ltd
Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd
Germania
Aareal Bank AG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Apotheker- und Ärztebank EG
Deutsche Bank AG
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

⁵ La metodologia di valutazione applicata a questo gruppo terrà debitamente conto della sua situazione specifica e, in particolare, del fatto che è già stata svolta un'ampia valutazione della sua posizione finanziaria e del suo profilo di rischio nel quadro del piano avviato nell'ottobre 2011 e approvato dalla Commissione europea il 28 dicembre 2012.

HASPA Finanzholding
HSB Nordbank AG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Münchener Hypothekenbank eG
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG) (Holding of Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank and Wüstenrot Bausparkasse AG)
Estonia
AS DNB Bank
AS SEB Pank
Swedbank AS
Spagna
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco de Sabadell, S.A.
Banco Financiero y de Ahorros, S.A.
Banco Mare Nostrum, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Banco Santander, S.A.
Bankinter, S.A.
Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP

Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Catalunya Banc, S.A.

Kutxabank, S.A.

Liberbank, S.A.

MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén

NCG Banco, S.A.

Finlandia

Danske Bank Oyj

Nordea Bank Finland Abp

OP-Pohjola Group

Francia

Banque Centrale de Compensation (LCH Clearnet)

Banque PSA Finance

BNP Paribas

C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat

Groupe BPCE

Groupe Crédit Agricole

Groupe Crédit Mutuel

HSBC France

La Banque Postale

BPI France (Banque Publique d'Investissement)

RCI Banque

Société de Financement Local

Société Générale

Grecia

Alpha Bank, S.A.

Eurobank Ergasias, S.A.

National Bank of Greece, S.A.

Piraeus Bank, S.A.

Irlanda

Allied Irish Banks plc

Merrill Lynch International Bank Limited

Permanent tsb plc.

The Governor and Company of the Bank of Ireland

Ulster Bank Ireland Limited

Italia

Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa

Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa

Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata

Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni

Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni

Banco Popolare - Società Cooperativa

Credito Emiliano S.p.A.

Iccrea Holding S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni

Veneto Banca S.C.P.A.

Lussemburgo

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

Clearstream Banking S.A.

Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)

RBC Investor Services Bank S.A.

State Street Bank Luxembourg S.A.

UBS (Luxembourg) S.A.

Lettonia

ABLV Bank, AS

AS SEB banka

Swedbank

Malta

Bank of Valletta plc

HSBC Bank Malta plc

Paesi Bassi

ABN AMRO Bank N.V.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

ING Bank N.V.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

The Royal Bank of Scotland N.V.

SNS Bank N.V.

Portogallo

Banco BPI, SA

Banco Comercial Português, SA

Caixa Geral de Depósitos, SA

Espírito Santo Financial Group, SA

Slovenia

Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Casi in cui uno o più enti creditizi fra i tre più significativi di uno Stato membro partecipante sono controllati da gruppi bancari già inclusi nel campione (elenco precedente):

Slovacchia

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Tatra banka, a.s.

Malta

Deutsche Bank (Malta) Ltd

Metodologia per l'individuazione degli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita

In conformità dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU, la BCE effettua "[...] una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante [degli Stati membri partecipanti]. La BCE effettua tale valutazione con riguardo almeno agli enti creditizi non contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4." Questo implica che la valutazione approfondita deve essere condotta almeno per gli istituti considerati "significativi" in base ai criteri stabiliti all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò si applica se:

- 1) il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro,
- 2) il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui l'istituto è stabilito supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro;
- 3) l'ente creditizio è uno dei tre maggiori istituti di uno Stato membro partecipante.

In base a ciò, l'elenco allegato riporta tutti gli istituti le cui attività totali a fine 2012 soddisfano questi criteri al massimo livello di consolidamento. Poiché i dati relativi alle attività totali possono variare tra due periodi di riferimento al punto da incidere sulla significatività degli istituti prossimi alle soglie, a queste ultime è stato applicato un margine di deviazione del 10%, che determina l'inclusione di enti creditizi con attività totali per un valore compreso tra 27 miliardi e 30 miliardi di euro ovvero tra il 18% e il 20% del PIL a fine 2012.

In generale, non sono stati considerati gli altri criteri menzionati all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU che presuppongono un giudizio di vigilanza per la classificazione degli enti creditizi come significativi; un tale giudizio andrebbe infatti formulato in una fase più avanzata, una volta pubblicate le modalità operative dell'MVU in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento stesso.

Va preso atto delle implicazioni derivanti dall'applicare il *massimo livello di consolidamento negli Stati membri* partecipanti al fine di valutare se gli enti creditizi soddisfino i criteri summenzionati. Numerosi gruppi bancari inclusi nell'elenco hanno stabilito controllate in altri Stati membri partecipanti che risponderebbero di per sé ai criteri su base sub-consolidata o individuale. Le controllate non sono elencate separatamente a meno che non siano comprese fra i tre maggiori enti creditizi di uno

Stato membro partecipante, poiché in linea di principio la valutazione approfondita deve essere svolta a livello consolidato.

ALLEGATO 2



EUROPEAN CENTRAL BANK
EUROSYSTEM

NOTE ON THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT FEBRUARY 2014

1 INTRODUCTION

The ECB and the participating national competent authorities (NCAs) responsible for conducting banking supervision in the euro area have made significant progress in the preparation for, and the implementation of, the comprehensive assessment since its launch in November 2013. The exercise, in line with the provisions of the Regulation on the single supervisory mechanism (SSM Regulation), is an important element of on-going preparations prior to the ECB assuming its new supervisory tasks in November 2014.¹ The comprehensive assessment aims to enhance the transparency of the balance sheets of significant banks in the euro area, and in so doing, to trigger balance sheet repair where necessary, as well as to strengthen confidence.²

Advances to date have been considerable. Data collections for the asset quality review (AQR) portfolio selection process have been completed in close cooperation with the banks subject to the assessment; the collection of other data is currently under way.³ These collections are centrally coordinated by the ECB in order to minimise the burden imposed by them. In addition, help desks have been set up, both centrally and in each Member State, to facilitate the data collection processes. Since November 2013, methodologies for the AQR have been developed further, in close cooperation with the

¹ Council Regulation (EU) No. 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (Official Journal of the European Union, L 287, 29 October 2013, pp. 63-89).

² The list of banks that are to be subject to the comprehensive assessment was announced on 23 October 2013 and is available at: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/notecomprehensiveassessment201310en.pdf>.

³ Details of the data collection schedule are outlined in Annex 1.

NCA's. The ECB has also worked closely with the European Banking Authority (EBA) on the development of the stress test methodology.

In addition to these advances, mobilisation for the comprehensive assessment has taken place across the euro area. National steering committees and project management offices have been established and staffed by all participating Member States, mirroring the structures established centrally at the ECB, to ensure the smooth functioning and continuous monitoring of all elements of the assessment. NCA's have also advanced in their procurement of the necessary third-party support, to ensure that it is in place in good time.

This note provides an overview of the recently agreed key building blocks of the stress test, an outline of the progress made to date on the AQR, more details of the AQR methodology and a high-level summary of the approach with respect to quality assurance for the comprehensive assessment.

2 STRESS TEST

The EBA announced the key features of the forthcoming EU-wide stress test exercise last week.⁴ For the stress test component of the comprehensive assessment, the ECB will cooperate closely with the EBA, and will apply the methodology and parameters agreed and announced by that authority. In the context of the comprehensive assessment, the stress test for the SSM countries will, in addition, incorporate the results of the on-going AQR. The ECB comprehensive assessment, including the stress test, will be conducted at the level of banks deemed significant under the SSM, which includes subsidiaries in some cases.⁵ The comprehensive assessment will be carried out for 128 credit institutions, including a number of significant subsidiaries of euro area and non-euro area banking groups.

The EU-wide EBA exercise will be conducted at the highest level of consolidation for a given banking group and, therefore, for a smaller sub-sample of banks than the

⁴ European Banking Authority, 'Main features of the 2014 EU-wide stress test', 31 January 2014.

⁵ Significant in this context is defined according to the criteria outlined in the annex "Methodology for identifying the institutions subject to the comprehensive assessment" (available at: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/notecomprehensiveassessment201310en.pdf>). The EBA has announced that its stress test sample will include the majority of the euro area banks included in the comprehensive assessment sample. For those not included – the subsidiaries – the stress test, using the same methodology and parameters, will be conducted as part of the comprehensive assessment.

comprehensive assessment. The ECB stress test component of the comprehensive assessment, for the remainder of the 128 banks that are subject to the assessment, will follow the approach agreed with the EBA.

Commonly agreed EU-wide baseline and adverse scenarios will be developed by the European Systemic Risk Board (ESRB), in close collaboration with the ECB and the EBA, as in previous exercises. The adverse scenario will capture the prevailing view of current risks facing the financial system in Europe. The horizon for the exercise will be three years – December 2013 to December 2016 – and details of the scenarios will be made available once finalised at the end of April 2014.

The capital adequacy threshold for the baseline scenario will be 8% Common Equity Tier 1 (CET1) capital, whereas – as communicated by the EBA – a threshold of 5.5% CET1 will apply in the case of the adverse scenario. The baseline threshold is identical to the minimum threshold being applied in the AQR. If a bank's capital falls below the predefined threshold at the end of the stress test horizon, remedial action must be taken. The definition of CET1 capital used for the stress test will be that applicable at the end of the horizon on 31 December 2016.

In the stress test, any capital shortfall arising from either the baseline or the adverse scenario relative to agreed benchmarks will require a strengthening of capital buffers and/or other supervisory interventions, as will losses ascertained in the AQR. As the stress test results for the banks that are subject to the comprehensive assessment will incorporate capital requirements that may result from the AQR, the end result will be more demanding than in previous exercises.

The time frame within which the strengthening of capital buffers must take place will depend on the respective outcome: a shortfall relative to the baseline scenario will require that capital be raised in the nearer term, whereas a shortfall arising from the adverse scenario may only require capital to be raised over a more extended period, on the basis of an agreed capital plan, so long as regulatory minima are respected. That capital plan will also depend on when, over the course of the stress test horizon, a shortfall may arise.

Besides CET1 capital instruments, additional capital instruments entailing a mandatory conversion into CET1 capital may be eligible for use to address a capital shortfall arising from the adverse stress test scenario, as long as the conversion trigger is set at 5.5% or above. Only instruments with unconditional contract clauses relating to such conversion will be eligible.

For reasons of simplicity, consistency and comparability, the EBA stress test exercise will be carried out on the basis of a static balance sheet assumption. This implies, inter alia, a zero growth of bank balance sheets and an unchanged maturity profile of the respective bank's assets and liabilities. Additionally, the ECB may complement the static approach with an analysis of the evolution of credit under the scenarios. The static balance sheet assumption may be set aside where mandatory restructuring plans have been publicly announced before 31 December 2013 and have been formally agreed with the European Commission before the conclusion of the comprehensive assessment.

The approach to quality assurance for the banks subject to the comprehensive assessment (see Section 5 below) will also be used for the stress test. The ECB, as the incoming competent authority for the sample of significant banks that are to be subject to the comprehensive assessment, will be responsible for stress test quality assurance. The structures established and the resources available for conducting the assessment will be fully utilised to ensure the maximum consistency and comparability of not only the AQR, but also the stress test. The exercise will fully respect the provisions laid down in the applicable accounting frameworks – be they the International Financial Reporting Standards (IFRSs) or generally accepted national accounting practices (national GAAPs) – and those set out in the CRR/CRD IV. For the stress test, Pillar 2 decisions may be used to go beyond regulatory minima.

The stress test will cover credit, market, funding and securitisation risks. As announced by the EBA, sovereign exposures in held-to-maturity portfolios will be treated in the same way as other credit exposures in that portfolio, i.e., the impact of the scenarios on the default and loss parameters will be calculated and will result in larger provisions. Sovereign exposures in the available-for-sale and held-for-trading portfolios will be marked-to-market, in line with the scenarios employed.

The CRR/CRD IV allows for the gradual phasing-out of available-for-sale prudential filters on sovereign exposures over a transitional period. The effects of these filters will, nevertheless, be fully disclosed with the results of the comprehensive assessment, so that market participants can understand the implications of these filters. In addition, banks' holdings of sovereign exposures, and their respective maturities, will be disclosed in full.

3 ASSET QUALITY REVIEW – PROGRESS REPORT

In addition to the progress made in finalising the AQR methodology and agreeing on the parameters of the stress test, headway has been made on a number of related fronts, in particular with respect to the mobilisation of national competent authorities for the exercise and the conduct of phase 1 of the AQR, portfolio selection.

Each NCA has set up a national steering committee and a project management office, mirroring the structures established centrally at the ECB. The national steering committees will oversee and monitor the comprehensive assessment at the national level, and will be responsible for the timely delivery of key outputs to the ECB.

National project management offices will control, coordinate and promote the execution of the comprehensive assessment, outlining detailed project plans, tracking whether milestones have been reached and reporting the project status to both national steering committees and the ECB. Quality assurance and technical assistance teams, and bank inspection teams, are currently being set up, in order to be fully mobilised for the execution of the AQR. The ECB is fully committed to effective information-sharing between home and host country supervisory authorities, both in the EU and beyond.

With respect to the selection of portfolios – AQR phase 1 – data for all 128 banks were submitted to the ECB on schedule in late December, followed by a data quality review undertaken in close cooperation with the NCAs. The collection of data focused on identifying the most risky portfolios for inclusion in the AQR and subject to the minimum criteria that selected portfolios must account for at least 50% of a bank's risk-weighted assets. Intensive work is currently under way to select, bank-by-bank, the portfolios to be reviewed. That process will end in mid-February.


4 ASSET QUALITY REVIEW – METHODOLOGY

Working in close cooperation with the participating NCAs, considerable advances have been made on the AQR methodology. This methodology will be finalised in the coming weeks and will be published in the first quarter of 2014. It should be borne in mind that the AQR is being conducted in three phases: 1) the currently on-going portfolio selection, to focus the exercise on the most risky portfolios in bank's balance sheets, which will end in February; 2) execution, i.e., the actual review of the assets, collateral and provisioning in the selected portfolios and level-3 fair-value assets, which will commence in March

and will be preceded by the collection of data and data integrity validation; and 3) quality assurance and reporting of results in October 2014. The first steps in the second phase of AQR execution will be undertaken in February, with the initial focus on the review of policies and procedures, and on the preparation of so-called loan tapes.

Building on the approach approved in October 2013, the methodology for carrying out the AQR will comprise a number of distinct building blocks. Together, these blocks will provide a coherent, consistent and comprehensive approach to reviewing the asset quality of the selected portfolios of participating banks. Figure 1 below provides a schematic overview of these building blocks, which can be grouped as follows.

Figure 1: Schematic overview of the AQR methodology



Preparations and data – processes, policies and accounting reviews, loan tape creation, data integrity validation and sampling can be characterised as preparatory steps for the execution of the AQR. Each of these building blocks is interlinked and creates the foundations on which the remainder of the exercise will rest.

The review of processes, policies and accounting practices is the first step in the exercise, providing information on the impact of policies and processes on the book values of assets on banks' balance sheets. While this review of processes and policies is important,

it will be a “bare minimum” approach, so that the remaining steps are duly informed, while avoiding any significant overlap with the Supervisory Risk Assessment.

The analysis of credit exposures will be based on loan tapes. These consist of granular, credit exposure-level information drawn from banks internal information systems. The loan tapes include basic account information, such as segment classification, status, identifiers of the loan-entity, and will be collected for at least all selected portfolios. Banks will be responsible for the collection of these data, in close cooperation with NCAs. The latter will be responsible for liaising with banks to ensure that the collected data are of the required quality and are submitted in good time. The collection will commence as from mid-February, although the required templates have already been subject to two rounds of testing by the banks and NCAs to ensure their optimisation. The collection of these tapes, and the subsequent data integrity validation processes mark an early step in the AQR. Data integrity validation will ensure that the data is of sufficient quality to carry out analysis in subsequent steps. These processes are fundamental for the later steps of sampling, credit file reviews and collective provisioning analysis, as they are all influenced by the availability of sufficient, good-quality data. Consequently, every effort undertaken on preparing and ensuring data quality will be of benefit in terms of efficiencies in both time and resources during subsequent steps.

For relevant portfolios, sampling will allow credit file reviews to be carried out without requiring all exposures in a portfolio to be reviewed. The approach to sampling will ensure that the sample is sufficiently representative to deliver robust analytical results.

File review, provision analysis and appraisals – reviews of banking book exposures will be a central element of the AQR process. For the credit file reviews, NCA bank-level teams, working closely with independent third parties, and building on the three steps outlined earlier, will verify that credit exposures have been correctly classified and that, if a specific provision is required, it has been set at an appropriate level. For homogeneous pools of exposures, the findings of credit file reviews will be projected to the wider portfolio. This means that the risk weights of these portfolios will be changed for use in the stress test. The assessment will not, however, review internal models used by banks for the calculation of risk-weighted assets, given the limited time available to complete the exercise.

Collateral and real estate valuations determine, in part, the appropriate book values for collateral or on-balance-sheet real estate assets and will provide a direct input to credit

file reviews. Collateral and real estate valuation will be carried out by the NCA bank inspection teams, working closely with independent third-party specialists, for the relevant samples. Finally, a review of collective provision approaches will be undertaken for sub-portfolios of small-scale, homogeneous exposures, to ensure their full alignment with accounting rules.

The exercise will use a definition of non-performing exposures that has been agreed with the EBA, which means that every material exposure 90 days past due will be classified as non-performing even if not recognised as defaulted or impaired.

Review of level-3 fair-value exposures – this will commence once the review of processes, policies and accounting practices has been completed, and will thus be undertaken in parallel with the review of banking book exposures. This building block will only be used for banks with material level-3 exposures. The review of level-3 fair-value exposures includes an AQR of the trading book, applied to banks with material trading books.⁶ For banks with material level-3 banking or trading book exposures, a revaluation of the most important securities will be performed. For banks with the most important trading books, an AQR review of the trading book will be conducted, consisting of a qualitative review of core trading book processes, combined with a quantitative review of the most important derivative pricing models.

5 QUALITY ASSURANCE

Quality assurance processes have been designed for the comprehensive assessment to ensure a high quality and the timely delivery of the assessment, in a standardised manner, across all significant banks. For the purposes of the AQR, quality assurance will be performed by the NCAs and the ECB. The structures that have been put in place at the central and local level will facilitate the quality assurance process and will result in layers of assurance being built up throughout the exercise. At the bank level, inspection teams will carry out analysis to mandatory standards, while national quality assurance teams will review and oversee this work in terms of quality and accuracy. The ECB will provide system-wide quality assurance, through its own quality assurance processes and through the deployment of teams to participate in and oversee local bank inspections.

⁶ Annex 2 provides an overview of the methodology applied to select the banks for which the AQR trading book review will be performed. Annex 3 provides the list of banks for which the AQR trading book review will be conducted.

For the stress test, quality assurance will comprise a number of elements. Bottom-up stress test results submitted by banks will be subject to in-depth analysis and challenge processes. This will include data consistency checks, portfolio-level, country-level and aggregate comparative analysis, and thorough qualitative checks on model inputs and assumptions. Further cross-checks will be conducted through a top-down stress test. This will provide both benchmark parameters and a basis for cross-checking the bottom-up results.

6 STEPS AHEAD

The ECB will continue to work closely with the NCAs in order to finalise the AQR methodology and, in parallel, the process of portfolio selection will be concluded in February. The methodology will be published in the first quarter of 2014. The AQR's execution phase will then commence with the deployment of teams of bank inspectors for the conduct of credit file reviews and other necessary activities. The ECB will also deploy teams to oversee these processes in each country. Over the coming weeks, further data collections will be launched, as detailed in Annex I.

The structures that have been put in place both centrally and nationally will continue to evolve so as to meet the needs of the execution phase of the AQR, which will see the formation of bank inspection teams, quality assurance and technical assistance teams, and the cross-participation of bank supervisors from other euro area countries. The engagement of third parties will be finalised in all countries and appropriate training possibilities will be put in place to ensure the consistent application of the methodological manual. In parallel, the development of the scenarios for use in the stress test will continue and they will be made available at the end of April.

Before assuming its supervisory tasks in November 2014, the ECB will publish detailed results of the comprehensive assessment, as well as any recommendations relating to individual banks.

Annex 1

Timeline for further data collections

AQR trading book review

deadline for submission of data to the ECB	7 Feb.
--	--------

Loan tapes

deadline for comments on first field test	7 Jan.
---	--------

deadline for comments on second field test	27 Jan.
--	---------

loan tape collection launched	14 Feb.
-------------------------------	---------

deadline for completion of loan tapes	14 Mar.
---------------------------------------	---------

Annex 2

Methodology for the selection of the institutions included in the AQR of the trading book

The AQR will include a quantitative and qualitative review of hard-to-value assets, particularly those qualifying as level-3 assets. It should be noted that level-3 assets will be included in the AQR irrespective of whether banks hold these assets in the banking book or the trading book.⁷ The general review of level-3 fair-value exposures will apply to each bank subject to the comprehensive assessment that holds a material exposure of hard-to-value assets. In addition, the ECB has identified banks with material trading book exposures that will be subject to a more specifically tailored AQR of the trading book. This will be an in-depth review and will not only focus on non-derivative level-3 exposures, but will also include a review of both level-3 derivative pricing models and core trading book processes.

The method for the selection of banks included in the AQR trading book review has been designed to focus on banks where the mis-statement of fair values could have to a material impact on the Common Equity Tier 1 capital ratio. The ECB identified these banks on the basis of a broad range of data: both publicly available information and supervisory proprietary information. The methodology applied for the selection includes absolute and relative criteria. More specifically, the selection of banks was based on indicators that take into account the absolute volume of the overall trading book and the level-3 financial instruments in the trading book. This information was complemented by indicators that consider the relative magnitude of the relevant trading business in comparison with total assets and other relevant risk metrics. The result was scrutinised and supplemented by expert judgement so as to obtain a balanced and comprehensive list of banks for the AQR trading book review, in agreement with relevant NCAs.

⁷ Where appropriate, this will also include the respective liabilities. An under-valued trading book liability is equivalent to an over-valued trading book asset.

Annex 3

List of banks to be included in the AQR trading book review

Belgium	Belfius Banque SA
	Dexia NV ⁸
	KBC Group NV
Finland	Nordea Bank Finland Abp
France	BNP Paribas
	Groupe BPCE
	Groupe Crédit Agricole
	Groupe Crédit Mutuel
	HSBC France
	Société Générale
Germany	Bayerische Landesbank
	Commerzbank AG
	DekaBank Deutsche Girozentrale
	Deutsche Bank AG
	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
	HSH Nordbank AG
	Hypo Real Estate Holding AG
	Landesbank Baden-Württemberg
	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Ireland	Merrill Lynch International Bank Limited
Italy	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
	Intesa Sanpaolo S.p.A.
	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
	UniCredit S.p.A.
Netherlands	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
	ING Bank N.V.
	The Royal Bank of Scotland N.V.
Spain	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	Banco Santander, S.A.

⁸ The assessment methodology for this group will duly take into account its specific situation and, in particular, the fact that an extensive assessment of its financial position and risk profile has already been carried out within the framework of the plan initiated in October 2011 and approved by the European Commission on 28 December 2012.

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri derivanti dal provvedimento sono qualificabili come oneri per l'adeguamento ad obblighi rivenienti dall'appartenenza all'Unione europea e saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha quantificato detti oneri in circa 25 milioni di euro.

Si ricorda, a tal proposito che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFEU la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

Il provvedimento non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

14 MAR. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014.

Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che, in vista dell'assunzione in data 4 novembre 2014 dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), l'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, consente alla BCE di chiedere alle autorità nazionali competenti di fornire tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante;

Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23 ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità competenti nazionali, indicando che i risultati dell'esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese di ottobre 2014;

Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto alle autorità competenti nazionali di avvalersi di soggetti del settore privato per le attività di verifica a livello nazionale;

Considerata la necessità di consentire alla Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento all'esercizio di valutazione approfondita;

Considerato che per consentire ai soggetti terzi l'espletamento delle attività loro affidate, è necessario estendere a questi le previsioni relative al segreto d'ufficio di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3 febbraio 2014 con la quale la BCE, tra l'altro, ha indicato che l'attività di verifica della qualità degli attivi deve aver inizio entro il mese di marzo;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di modifica della normativa in tema di vigilanza bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al fine di consentire l'esecuzione delle attività di verifica nei termini indicati dalla BCE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013)

1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione di tale attività sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle attività di vigilanza.

4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI – PADOAN

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO